



Intesa con il Governo in materia previdenziale

L'accordo raggiunto questa notte per il superamento dello "scalone" introdotto dalla legge 243/04, segna l'epilogo di un confronto serrato che ha dovuto dispiegarsi entro i confini delle compatibilità finanziarie ed economiche e degli impegni assunti, in sede europea, dal Governo sul risanamento dei conti pubblici.

Con l'accordo per la modifica dello "scalone" si completa il quadro degli interventi previsti dal memorandum per la revisione del sistema pensionistico, sottoscritto il 26 settembre dello scorso anno dal Governo e dalle Parti sociali.

Le misure decise questa notte consentono di rendere più eque e socialmente sostenibili le norme del sistema pensionistico, con riferimento alle modalità di accesso al pensionamento, rispetto a quelle previste dalla legge 243/04. L'accordo sullo scalone arriva, in ordine temporale, dopo:

- l'anticipo della riforma della previdenza complementare;
- l'intesa raggiunta sulla rivalutazione delle pensioni più basse, salvaguardando l'anzianità contributiva,
- l'accordo sull'estensione della totalizzazione dei periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni e per il miglioramento delle condizioni per il riscatto contributivo dei periodi di laurea;
- l'intesa per la razionalizzazione e lo snellimento del numero dei componenti dei comitati centrali e periferici degli enti previdenziali deputati alla definizione dei ricorsi in materia previdenziale;
- l'estensione e la maggiore copertura contributiva dell'indennità di disoccupazione.

L'intesa raggiunta sui diversi punti suddetti consente di rendere complessivamente più adeguata la risposta del sistema pensionistico alle aspettative, sia degli anziani, sia dei lavoratori più giovani, attraverso misure che contrastano gli effetti negativi che la flessibilità del mercato del lavoro produce, specie nella fase iniziale dell'attività lavorativa.

Si tratta, quindi di una prima concreta risposta all'esigenza di rinsaldare il patto intergenerazionale, nel segno di una rafforzata coesione sociale.

Revisione dello scalone

L'intesa consente di rendere più graduale e flessibile l'accesso al pensionamento anticipato, rispetto allo "scalone":

- a partire dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori dipendenti è consentito l'accesso al pensionamento anticipato con il contestuale requisito dei 58 anni di età e 35 di contributi;
- a partire dal 1° luglio 2009 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d'anzianità al raggiungimento di "quota 95", requisito ottenibile sommando all'età anagrafica l'anzianità contributiva, con minimo 59 anni (si potrà accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di 35 anni e un'età anagrafica di 60, oppure con un'anzianità contributiva di 36 e un'età anagrafica di 59);
- a partire dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione

d'anzianità al raggiungimento di "quota 96", requisito ottenibile sommando all'età anagrafica l'anzianità contributiva, con minimo 60 anni (si potrà accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di 35 anni e un'età anagrafica di 61, oppure con un'anzianità contributiva di 36 e un'età anagrafica di 60);

○ a partire dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d'anzianità al raggiungimento di "quota 97", requisito conseguibile sommando all'età anagrafica l'anzianità contributiva, con minimo 61 anni (si potrà accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di 35 anni e un'età anagrafica di 62, oppure con un'anzianità contributiva di 36 e un'età anagrafica di 61);

Prima del 1° gennaio 2013 è prevista una specifica verifica fra il Governo e le Parti sociali che potrà prevedere l'ulteriore differimento di "quota 97" e dei relativi requisiti anagrafici minimi richiesti per l'accesso alla pensione d'anzianità, qualora risultassero risparmi di spesa effettivi superiori e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'età minima richiesta per l'accesso al pensionamento anticipato, alle medesime date suddette, è elevata di un anno, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico minimo, sia per quanto riguarda la quota (59 e 35 dal 1° gennaio 2009; quota 96 con minimo 60 anni dal 1° luglio 2009; quota 97, con minimo 61 anni di età, dal 1° gennaio 2011; quota 98, con minimo 62 anni di età, dal primo gennaio 2013)..

Per tutti, resta, ovviamente, possibile il pensionamento anticipato al raggiungimento dei quaranta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica. Resta, inoltre, confermata l'età per il pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

L'introduzione della "quota", fortemente voluta dalla Cisl, consente di ampliare il ventaglio delle possibilità di uscita dal lavoro, rendendo più flessibile il pensionamento, anche se la rigidità di approccio del Governo ha imposto un'età minima alle diverse "quote", rivedendone l'impatto attraverso la restrizione della platea interessata.

Lavori particolarmente usuranti

Di particolare rilevanza la decisione di consentire l'accesso al pensionamento anticipato, prima del conseguimento dei suddetti requisiti, ai lavoratori e alle lavoratrici che abbiano svolto attività particolarmente usuranti, sulla base di criteri che verranno definiti da una apposita Commissione, costituita dal Governo e dalle Parti sociali, che concluderà i propri lavori entro il mese di settembre 2007, prendendo in considerazione:

○ l'elenco dei lavori particolarmente usuranti già individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro del 1999 (decreto Salvi);

○ i lavori considerati notturni secondo le modalità stabilite dal D. Lgs 66/2003;

○ i lavori a linea catena (produzioni di serie nell'industria; lavori a ritmo produttivo vincolato e collegati o misurati da tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni; lavori con ripetizione costante del ciclo lavorativo, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi), escludendo gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al controllo di qualità o al rifornimento materiali).

I lavoratori che abbiano svolto tali attività per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, possono accedere al pensionamento con requisito anagrafico ridotto di 3 anni, rispetto a quello previsto.

L'impegno di spesa complessivo, nel decennio 2008 – 2017, per sostituire lo scalone ed introdurre la deroga per coloro che abbiano svolto lavori particolarmente usuranti, ammonta a circa 10 miliardi di euro.

Finestre per l'accesso al pensionamento (decorrenza della pensione di vecchiaia e di

anzianità)

Il Governo e le parti sociali costituiranno, inoltre, una Commissione allo scopo di esaminare:

- la possibilità di estensione, dalle attuali due a quattro, delle finestre utili per il pensionamento anticipato con il requisito contributivo dei quarant'anni, al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa e di limitare gli oneri conseguenti a carico dei lavoratori e delle lavoratrici;
 - la richiesta del Governo di inserire, finestre di uscita verso la pensione anche per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
- Anche tale Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il mese di settembre 2007.

Razionalizzazione degli enti previdenziali

Al fine di rendere le misure intraprese compatibili dal punto di vista finanziario, rispetto ai risparmi già previsti dalla legge 243/04, è previsto, a partire dal 2011, l'eventuale aumento dello 0.09% dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione (dipendenti, autonomi e parasubordinati).

Sarà, tuttavia, possibile evitare tale aumento, dando attuazione al processo di razionalizzazione del sistema previdenziale, al fine di conseguire, nell'arco del decennio 2008 – 2017, risparmi pari a 3,5 miliardi di euro. A tale fine il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre 2007, un apposito piano industriale. Tale piano, che individuerà le sinergie fra i vari enti previdenziali (sedi, acquisti, sistemi informatici e servizi legali), sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.

Misure a sostegno della contrattazione integrativa e detassazione dei premi di risultato

E' previsto l'aumento da tre a cinque punti percentuali della decontribuzione sugli aumenti economici derivanti dalla contrattazione integrativa (aziendale o territoriale) e l'integrale copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, a beneficio dei lavoratori, sulle relative somme erogate. Inoltre, il Governo stanzierà, inoltre, con la prossima legge finanziaria, un importo pari a 150 milioni di euro per il 2008, al fine di conseguire l'obiettivo della detassazione dei premi di risultato erogati dalla contrattazione integrativa, secondo le modalità che verranno definite da un'apposita Commissione fra il Governo e le parti sociali, che dovrà completare i propri lavori entro il 15 settembre 2007.

Revisione dei coefficienti di trasformazione

Per quanto riguarda l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva, sarà istituita una Commissione di esperti nominati dal Governo e dalle OO.SS: comparativamente più rappresentative, con il compito di proporre modifiche, entro il 31/12/2008, alle modalità e ai criteri dell'adeguamento, già previsti dalla legge 335/95, nel rispetto degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e tenendo conto:

- delle dinamiche demografiche e dei flussi migratori;
- dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, al fine di salvaguardare l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori con più bassi redditi, proponendo meccanismi di solidarietà e di garanzia (al fine di portare, indicativamente, il tasso di sostituzione netto a livelli non inferiori al 60% della retribuzione);
- del rapporto fra l'aspettativa media di vita della popolazione pensionistica e quella dei singoli settori di attività.

L'aggiornamento dei coefficienti verrà effettuato con Decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con una cadenza temporale di tre anni, ridotta rispetto all'attuale (che è di dieci anni). Nelle more dell'eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte formulate dalla Commissione suddetta, si applicheranno i coefficienti riadeguati ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 335/95, con effetto dal 1° gennaio 2010, ferma restando la ridotta cadenza temporale dell'adeguamento.

Nella giornata di Lunedì prossimo verranno completati i testi sulle altre materie oggetto del confronto, secondo i contenuti già concordati (es.: tavolo periodico per la rivalutazione delle pensioni; misure a sostegno della competitività e della contrattazione di secondo livello; interventi a favore dei lavoratori migranti; ammortizzatori sociali, ecc.)

CISL NAZIONALE